

3 ottobre 2019

Categorie: Contenzioso > Varie

Beni confiscati all'evasore fiscale. Non è competente l'ANBSC

Cassazione penale del 2 ottobre 2019

Autore: Paola Mauro

Non è di competenza dell'Agenzia Nazionale per l'Amministrazione dei beni confiscati alla Criminalità organizzata (ANBSC) la gestione degli immobili e complessi aziendali confiscati a chi è stato definitivamente condannato per reati tributari.

L'ANBSC non ha competenza generalizzata per tutte le ipotesi di confisca, a prescindere dalla tipologia di reato.

È quanto ha chiarito la Corte di Cassazione (Sez. 3 pen.) con la **sentenza n. 40394/2019**, depositata il 2 ottobre.

Il caso

Il ricorso per cassazione riguarda una decisione della Corte di Appello di Milano relativa a beni (complessi aziendali e immobili) confiscati per effetto di una sentenza di condanna **passata in giudicato**, per i reati di omessa dichiarazione e distruzione o occultamento di documenti contabili (artt. 5 e 10 D.lgs. n. 74/00).

La Corte territoriale ha individuato l'ANBSC quale soggetto competente a provvedere in ordine alla gestione e liquidazione dei beni oggetto di confisca definitiva anche per i reati tributari.

La predetta Agenzia ha invece negato la propria competenza, e quindi ha deciso di portare il caso dinanzi alla Corte di Cassazione, la quale, in effetti, ha riscontrato, nell'ordinanza

impugnata, un palese errore d'interpretazione della normativa di riferimento.

Rinvio alle sole procedure

In particolare, gli Ermellini hanno affermato che il richiamo al Codice antimafia (D.lgs. n. 159 del 2011) da parte dell'art. 104-bis, disp. att. c.p.p., deve intendersi limitato solo alle procedure e non alla competenza dell'Agenzia.

I Massimi giudici ritengono che questa interpretazione trovi conferma, contrariamente a quanto sostenuto dalla Corte territoriale, nella nuova disposizione del Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza (D.lgs. n. 14 del 2019¹), in vigore dal 15 agosto 2020.

Perciò va escluso che l'ANBSC abbia competenza generalizzata in ambito di beni oggetto di confisca definitiva; e del resto un'estensione delle sue competenze sarebbe "irrazionale", senza prima un intervento volto ad aumentare i mezzi e il personale.

I Massimi giudici, quindi, nell'annullare l'ordinanza impugnata, hanno affermato il seguente principio di diritto:

• «Il rinvio al d.lgs. 159/2011, dell'art. 104 bis, comma 1 bis², secondo periodo, disp. att. cod. proc. pen., risulta solo per la procedura e non già per la competenza, dell'Agenzia Nazionale per l'Amministrazione dei beni confiscati alla Criminalità organizzata, che resta regolata dall'art. 110³, comma 2, d.lgs. n. 159 del 2011».

Gli atti sono stati trasmessi al P.G. presso la Corte d'Appello meneghina per l'ulteriore corso.

All'articolo 104-bis delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271 sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) il comma 1-bis è sostituito dal seguente: «1-bis. Si applicano le disposizioni di cui al Libro I, titolo III, del codice di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e successive modificazioni nella parte in cui recano la disciplina della nomina e revoca dell'amministratore, dei compiti, degli obblighi dello stesso e della gestione dei beni. Quando il sequestro è disposto ai sensi dell'articolo 321, comma 2, del codice ai fini della tutela dei terzi e nei rapporti con la procedura di liquidazione giudiziaria si applicano, altresì, le disposizioni di cui al titolo IV del Libro I del citato decreto legislativo.»;
- b) il comma 1-quater è sostituito dal seguente: «1-quater. Ai casi di sequestro e confisca in casi particolari previsti dall'articolo 240-bis del codice penale o dalle altre disposizioni di legge che a questo articolo rinviano, nonché agli altri casi di sequestro e confisca di beni adottati nei procedimenti relativi ai delitti di cui all'articolo 51, comma 3-bis, del codice, si applicano le disposizioni del titolo IV del Libro I del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159. Si

¹Art. 373 del D.lgs. n. 14 del 2019

applicano inoltre le disposizioni previste dal medesimo decreto legislativo in materia di amministrazione e destinazione dei beni sequestrati e confiscati e di esecuzione del sequestro. In tali casi l'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata coadiuva l'autorità giudiziaria nell'amministrazione e nella custodia dei beni sequestrati, fino al provvedimento di confisca emesso dalla corte di appello e, successivamente a tale provvedimento, amministra i beni medesimi secondo le modalità previste dal citato decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159. Restano comunque salvi i diritti della persona offesa dal reato alle restituzioni e al risarcimento del danno».

²Art. 104-bis Disp. att. c.p.p.

«1-bis. Si applicano le disposizioni di cui al Libro I, titolo III, del codice di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e successive modificazioni nella parte in cui recano la disciplina della nomina e revoca dell'amministratore, dei compiti, degli obblighi dello stesso e della gestione dei beni. Quando il sequestro è disposto ai sensi dell'articolo 321, comma 2, del codice ai fini della tutela dei terzi e nei rapporti con la procedura di liquidazione giudiziaria si applicano, altresì, le disposizioni di cui al titolo IV del Libro I del citato decreto legislativo. [...]».

³art. 110 del D.lgs. n. 159 del 2011

«2. All'Agenzia sono attribuiti i seguenti compiti:

a) acquisizione, attraverso il proprio sistema informativo, dei flussi informativi necessari per l'esercizio dei propri compiti istituzionali: dati, documenti e informazioni oggetto di flusso di scambio, in modalità bidirezionale, con il sistema informativo del Ministero della giustizia, dell'autorità giudiziaria, con le banche dati e i sistemi informativi delle prefetture-uffici territoriali del Governo, degli enti territoriali, delle società' Equitalia ed Equitalia Giustizia, delle agenzie fiscali e con gli amministratori giudiziari, con le modalità previste dagli articoli 1, 2 e 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2011, n. 233; acquisizione, in particolare, dei dati relativi ai beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata nel corso dei procedimenti penali e di prevenzione; acquisizione delle informazioni relative allo stato dei procedimenti di seguestro e confisca; verifica dello stato dei beni nei medesimi procedimenti, accertamento della consistenza, della destinazione e dell'utilizzo dei beni; programmazione dell'assegnazione e della destinazione dei beni confiscati; analisi dei dati acquisiti, nonché' delle criticità relative alla fase di assegnazione e destinazione. Per l'attuazione della presente lettera è autorizzata la spesa di 850.000 euro per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni, per i medesimi anni, dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio;

- b) ausilio dell'autorità giudiziaria nell'amministrazione e custodia dei beni sequestrati nel corso del procedimento di prevenzione di cui al libro I, titolo III; ausilio finalizzato a rendere possibile, sin dalla fase del sequestro, l'assegnazione provvisoria dei beni immobili e delle aziende per fini istituzionali o sociali agli enti, alle associazioni e alle cooperative di cui all'articolo 48, comma 3, ferma restando la valutazione del giudice delegato sulla modalità dell'assegnazione;
- c) ausilio dell'autorità giudiziaria nell'amministrazione e custodia dei beni sequestrati nel corso dei procedimenti penali per i delitti di cui agli articoli 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale e 12-sexies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, e successive modificazioni; ausilio svolto al fine di rendere possibile, sin dalla fase del sequestro, l'assegnazione provvisoria dei beni immobili e delle aziende per fini istituzionali o sociali agli enti, alle associazioni e alle cooperative di cui all'articolo 48, comma 3, del presente decreto, ferma restando la valutazione del giudice delegato sulla modalità dell'assegnazione;
- d) amministrazione e destinazione, ai sensi dell'articolo 38, dei beni confiscati, dal provvedimento di confisca emesso dalla corte di appello, in esito del procedimento di prevenzione di cui al libro I, titolo III;
- e) amministrazione, dal provvedimento di confisca emesso dalla corte di appello nonché' di sequestro o confisca emesso dal giudice dell'esecuzione, e destinazione dei beni confiscati, per i delitti di cui agli articoli 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale e 12-sexies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, e successive modificazioni, nonché' dei beni definitivamente confiscati dal giudice dell'esecuzione;
- f) adozione di iniziative e di provvedimenti necessari per la tempestiva assegnazione e destinazione dei beni confiscati, anche attraverso la nomina, ove necessario, di commissari ad acta.».

© Informati S.r.I. - Riproduzione Riservata

© Informati srl. Tutti i diritti riservati. All rights reserved. Via Alemanni 1 - 88040 Pianopoli (CZ) - ITALY P.IVA 03426730796

E-mail: info@fiscal-focus.it